



*Ministero dell'Industria e del Commercio
e dell'Artigianato*

DIREZIONE GENERALE DELLE MINIERE

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;

Vista la legge 9 dicembre 1986, n. 896;

Visto il regolamento di attuazione della legge n. 896/1986 approvato con D.P.R. 27 maggio 1991, n. 395;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto legge 17 luglio 1993, n. 232;

Visto il D.M. 4 maggio 1962 registrato alla Corte dei Conti in data 20 giugno 1962 reg. 10 fog. 246 con il quale all'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato è stata accordata la concessione mineraria per vapori e gas "BAGNORE" nel territorio della provincia di Grosseto, per un'estensione di Km² 38,53 e per una durata di 25 anni;

Visto il successivo D.M. 22.7.1964 registrato alla Corte dei Conti in data 28.8.1964 reg. 18 fog. 179 con il quale la titolarità della stessa concessione è stata intestata all'ENEL;

Vista l'istanza con la quale in data 21.4.1987 l'ENEL ha chiesto la proroga del titolo minerario per dieci anni, dal 4.5.1987 al 4.5.1997;



94

in quanto il progetto assicura una potenza termica erogabile, superiore a quella di 20.000 KW termici previsti dall'art. 1 della legge n. 896/1986;

Visto il decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con legge 8.8.1992, n. 359;

D E C R E T A:

Art. 1.- La concessione di coltivazione di fluidi geotermici denominata "BAGNORE" in territorio della provincia di Grosseto, comuni di S.Fiora, Arcidosso, Casteldelpiano, accordata all'ENEL S.p.A. - D.P.T. - V.D.A.G con sede in Pisa, via Andrea Pisano n. 120 (c.f. 0811720580) è prorogata di anni dieci a decorrere dal 4 maggio 1987;

Art. 2.- L'area della concessione, ripерimetrata in base ai nuovi criteri stabiliti dal D.P.R. 395/1991, è pari a Kmq 43,35 come risulta da più esatta misurazione, effettuata con calcolo analitico con l'impiego di elaboratore elettronico, ed è delimitata sul piano topografico allegato, alla scala 1:100.000, con linea continua di colore nero passante per i vertici, le cui coordinate geografiche sono riportate sul foglio allegato al presente decreto;

Art. 3.- L' ENEL S.p.A. - è tenuto:

- ad osservare gli obblighi previsti dal regolamento approvato con D.P.R. 395/1991 e quelli stabiliti con il D.M. di conferimento che qui si intendono integralmente trascritti;
- ad eseguire il programma dei lavori nelle premesse citato ed approvato con il presente decreto;
- ad attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni e limitazioni che venissero comunque impartite dall'autorità mineraria, ai fini del controllo delle lavorazioni, della regolare esecuzione dei lavori e della tutela dei pubblici interessi;
- a munirsi delle necessarie autorizzazioni del competente Corpo Forestale dello Stato per tutti gli interventi di



carattere idrogeologico;

- a corrispondere anticipatamente allo Stato il canone annuo di Lit. 13.872.000 pari a L. 80.000 per kmq 43,35 quadruplicato, ai sensi dell'art. 12, 5° comma, del D.L. 27.4.1990, N. 90, convertito nella legge 26.6.1990, n. 165 ed a versare l'imposta prevista dal decreto legislativo 29 febbraio 1992, n. 263;

Art. 4.- L'ENEL S.p.A. è inoltre tenuto ad osservare le prescrizioni imposte dal Ministero dell'Ambiente in materia di tutela ambientale e, in particolare:

- A) per quanto riguarda la costruzione delle centrali:
 - A1) costituire una fascia perimetrale, di riordino paesaggistico ed ecosistemico, della larghezza di 200/300 metri intorno a ciascuna centrale, sistemata con la piantumazione di essenze arbustive ed arboree autoctone opportunamente disposte e per il 10-20% destinate a sistema erbaceo;
 - A2) interrare i cavi in uscita dai piazzali ed installare tralicci e pali in punti esterni dove risultino più favorevoli per l'inserimento paesaggistico;
- B) per quanto riguarda la costruzione della rete dei vapordotti:
 - B1) individuare tracciati con minore impatto sia vegetazionale che paesaggistico;
 - B2) interrare, ove possibile, le condutture in corrispondenza di attraversamenti stradali al fine di minimizzarne l'impatto visivo;
- C) per quanto riguarda l'esercizio degli impianti:
 - C1) realizzare una rete di monitoraggio permanente delle sostanze pericolose (arsenico, mercurio, idrogeno solforato e radon) presenti in aria a livello del suolo, con dislocazione dei rilevamenti in punti strategici e comunque nelle zone abitate;
 - C2) attivare un sistema di monitoraggio microsismico su tutta l'area interessata.

Il presente decreto verrà pubblicato nel BUIG e



consegnato all'ENEL S.p.A. tramite l'Ufficio del Registro di Grosseto.

Roma, li 16 AGO 1993

IL DIRETTORE GENERALE

Ettore Rossoni

Ettore Rossoni



LA PRESENTE COPIA, COMPOSTA DI
N. 511 APPLICAZIONI E CONFORME
ALLA LEGGE ESISTENTE PRESSO
COMPTON
Roma li, 16 AGO 1993

Coll.re Amm.vo
(Pernarella Miralla)

Miralla Pernarella

RL/rb/P

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - Ministero dell'Industria e del Commercio del Commissario del Tribunale del Commercio - Milano